

Contratto di Subappalto

Data: 28/04/2026

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 s.m.i.)

L'impresa **COFAR SRL**, con sede in Via Casa Perizzi 3/A - Castelnovo né Monti (RE), P.IVA:02040750354, Legalmente Rappresentata dal Sig. Bertani Alessandro, d'ora in poi indicata come APPALTATORE,

E

L'impresa **SALI-VER SRL** con sede in Via Boetti, 12 – Reggio Emilia (RE) P.Iva 02421950359 d'ora in poi indicata come SUBAPPALTATORE e rappresentata nella persona del Legale Rappresentante Sig. Masoni Dario

PREMESSO CHE

L'Appaltatore deve eseguire l'appalto dei lavori di **LAVORI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TORRENTE RODANO ZSC- IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE.**

CUP: D88E23000200007 CIG: B8029AA5D2

L'appaltatore resterà del tutto estraneo alla organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, alle attrezzature e al personale dipendente del subappaltatore, salvo quanto infra previsto.

- Il subappaltatore risulta essere iscritto presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.02421950359;
- il subappaltatore è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;
- il subappaltatore è intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL codice ditta N. 14786560/38. Sede di REGGIO EMILIA (RE);
INPS al n.6806109165. Sede di REGGIO ELILIA (RE);
CASSA EDILE denominata EDILI REGGIO EMILIA CASSA codice cassa RE10 al n. 2000614. Sede di REGGIO EMILIA (RE);
ai fini del presente contratto, per stazione appaltante si intende **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE**;
- il subappaltatore ha preso visione del progetto esecutivo dei lavori, del capitolato Speciale e del piano di coordinamento e sicurezza.

ART. 1 – CONFERME DELLE IMPRESE

Tutto ciò premesso e considerando quanto precedente come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo restando che esso rimarrà condizionato a L'autorizzazione dell'Ente o al trascorrere del 30° giorno dalla richiesta all'Ente, senza che esso abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto, le parti convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore affida al Subappaltatore la parte di contratto inerente alla realizzazione delle opere da realizzarsi nel suddetto appalto, meglio identificate come:

OPERE DI URBANIZZAZIONE MEDIANTE SCAVO, POSA CORDOLI, PAVIMENTAZIONE E DEMOLIZIONE.

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati dall'ente appaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Subappaltatore all'Appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'Appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base della vigente normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - PREZZI

I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna variazione durante la esecuzione, salvo gli specifici aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 207/2010 e dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici. Il Subappaltatore dichiara di conoscere il progetto e i relativi elaborati dei lavori da eseguire in subappalto e in genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi. L'affidamento dei lavori è conforme all'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i.

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto tra le parti risulta, in via indicativa e non limitativa a circa **260.527,95 € (euro duecentosessantamilacinquecentoventisette/95) comprensivi di oneri della sicurezza pari a 4.500,00 € (quattromilacinquecento/00)**

N°	COD.PREZZO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità			
				Quantità	unitario	TOTALE
D1 - VIA NOTARI						
1	DEM ASF E MASS	DEMOLIZIONE PACCHETTO STRADALE - VIA NOTARI MQ	1.350,00	1.350,00	9,02	12.178,89
2	DEM CORD	DEMOLIZIONE CORDOLATURE M	280,00	280,00	4,33	1.211,22
3	DEM MARC	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE - VIA NOTARI MQ	200,00	200,00	8,26	1.651,20
4	DEM ASF E MASS	DEMOLIZIONE ASFALTO MQ	750,00	750,00	5,61	4.205,40
5	DEM ASF E MASS	DEMOLIZIONE MASSICCIA PER AIOLE				

		MQ	70,00	70,00	3,36	235,38
6	SMALT	SMALTIMENTO ASFALTO				
		MC	798,50	798,50	14,62	11.674,07
7	TRASP DISC	TRASPORTO A RIFIUTO ASFALTI				
		MC	130,00	130,00	32,56	4.232,75
8	TRACC	TRACCIAMENTO OPERE				
			1,00	1,00	1.032,00	1.032,00
9	ASF DREN	ASFALTO DRENANTE				
		MQ	380,00	380,00	46,89	17.817,14
11	TER	TERRENO VEGETALE				
		MC	738,70	738,70	27,36	20.208,32
12	PER	PERCORSO IN GHIAIETTO				
		MQ	480,00	480,00	8,57	4.115,62
13	COR	CORDOLATURE				
		ML	690,00	690,00	15,07	10.396,37
14	AUT	AUTOBLOCCANTI INERBITI				
		MQ	312,90	312,90	59,17	18.513,67
15	AUT	AUTOBLOCCANTI PER PARCHEGGIO				
		MQ	200,00	200,00	57,77	11.554,96
19	ARR	SEDUTE				
		CAD	7,00	7,00	1.302,79	9.119,52
21	IRR	IMPATTI SU FOGNA ACQUA BIANCA				
			1,00	1,00	3.777,59	3.777,59
22	IRR	PREDISPOSIZIONEIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE				
			1,00	1,00	5.836,52	5.836,52
24	DISS	DISSUASORI FISSI				
		CAD	3,00	3,00	496,62	1.489,87
25	DISS	DISSUASORI MOBILI				
		CAD	1,00	1,00	611,74	611,74
		TOTALE COMPLESSIVO				139.862,22
D4- VIA MAZZACURATI- VIA MONARI						
1	IRR	TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE				

		M	500,00	500,00	3,78	1.887,70
2	DEM ASF E MASS	DEMOLIZIONE PACCHETTO STRADALE - VIA MONARI				
		MQ	1.120,00	1.120,00	10,93	12.242,27
3	SMALT	SMALTIMENTO ASFALTO				
		MC	364,60	364,60	14,62	5.330,45
4	TRASP DISC	TRASPORTO A RIFIUTO ASFALTI				
		MC	92,00	92,00	32,56	2.995,48
5	COR	DEMOLIZIONE POZZETTI ESISTENTI				
		ML	7,00	7,00	20,85	145,92
6	TRACC	TRACCIAMENTO OPERE				
			1,00	1,00	1.118,00	1.118,00
7	IRR	IMPATTI SU FOGNA ACQUA BIANCA				
			1,00	1,00	4.074,90	4.074,90
8	TER	TERRENO VEGETALE				
		MQ	456,00	450,00	27,36	12.310,47
9	COR	CORDOLATURE				
		ML	600,00	600,00	15,07	9.040,32
10	RIPR	RIPRISTINO ASFALTO LATO CORDOLATURE				
		MQ	300,00	300,00	38,60	11.579,04
11	DISS AUT	DISSUASORI AUTO A RASO				
		CAD	64,00	64,00	28,32	1.812,47
12	AUT	AUTOBLOCCANTI PER PARCHEGGIO				
		MQ	570,00	570,00	57,77	32.931,64
TOTALE COMPLESSIVO						95.468,67
D5- PARCO MIRO' - PRATOFONTANA						
1	DEM ASF E MASS	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSI				
		MQ	440,00	440,00	9,98	4.389,44
2	SMALT	SMALTIMENTO ASFALTO				
		MC	66,00	66,00	14,62	964,92
3	TRASP DISC	TRASPORTO A RIFIUTO ASFALTI				
		MC	66,00	66,00	32,56	2.148,93
4	TRACC	TRACCIAMENTO OPERE				

			1,00	1,00	344,00	344,00
5	COR	CORDOLATURE				
		ML	757,00	757,00	15,07	11.405,87
9	PER	RIPAVIMENTAZIONE PERCORSI PARCO MIRO'				
		MC	750,00	750,00	6,79	5.089,05
10	PER	SBANCAMENTO PER PERCORSI DI NUOVA REALIZZAZIONE				
		MQ	340,00	340,00	5,07	1.722,24
11	ARR	SEDUTE				
		CAD	3,00	3,00	1.302,79	3.908,36
14	ARR	PITTOGRAMMI				
		CAD	1,00	1,00	578,61	578,61
TOTALE COMPLESSIVO						25.197,06
TOTALE DEI LAVORI						260.527,95 €

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Il Subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente a:

- a. eseguire con diligenza e perizia le prestazioni su indicate. Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, il subappaltatore dovrà chiedere delucidazioni all'Appaltatore e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento;
- b. rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza vigenti (D.lgs. 81/2008) all'atto della stipula del presente contratto e dell'esecuzione dei lavori e l'onere diretto delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle stesse;
- c. osservare ed adottare nell'esecuzione dei lavori tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, in stretta conformità al piano di sicurezza fisica dei lavoratori, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative. Il subappaltatore riconosce, pertanto, di essere autonomamente tenuta all'osservanza delle norme sopra richiamate nonché del piano di sicurezza redatto in conformità delle stesse essendo consapevole dei rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività;
- d. redigere il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori per le opere oggetto del presente contratto secondo le norme vigenti; Il piano di sicurezza dovrà essere consegnato all'Appaltatore entro 5 giorni dalla data prevista di inizio delle opere;

- e. essere responsabile della esecuzione dei lavori, ivi compresa la custodia dei materiali;
- f. essere responsabile per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante per colpa o responsabilità propria;
- g. essere responsabile per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
- h. nominare per iscritto l'addetto alla sicurezza e il direttore di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, per il continuo controllo della qualità e della esattezza delle opere da realizzare secondo i progetti e le direttive impartite dalla Direzione Lavori;

Sono altresì a esclusivo carico della ditta sub affidataria la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione dei lavori, di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge (INPS, INAIL, CASSA EDILE), nonché di tutte norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili ai lavori in appalto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori.

Il Subappaltatore garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'Appaltatore di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE O DI ULTERIORE SUBAFFIDAMENTO

Il Subappaltatore non potrà cedere né subappaltare la parte dei lavori affidati con il presente contratto nemmeno parzialmente.

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta all'Appaltatore che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

ART. 7 - RISPETTO DELLE NORME SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il Subappaltatore, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo e nel rispetto del presente contratto dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

Il Subappaltatore dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.

ART. 8 – CONTABILITÀ, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

CONTABILITÀ: I lavori oggetto del presente contratto vengono affidati al Subappaltatore a misura, e comunque le quantità verranno dedotte dai SAL redatti dalla D.L. in cantiere.

FATTURAZIONE: La fatturazione potrà essere effettuata, dopo la certificazione dei S.A.L. da parte dell'Ente Appaltante e verificato dalla ditta Appaltatrice.

Le fatture dovranno essere accompagnate dagli stati di avanzamento lavori certificati e firmati dall'Ente Appaltante e dall'Appaltatore in originale e corredati da tutta la documentazione idonea a chiarirne il contenuto. Nel caso il pagamento al subappaltatore sarà effettuato dall'Appaltatore, quest'ultimo risponde in solido con la ditta Subappaltatrice dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, quest'ultimo è tenuto a fornire all'appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione atta a dimostrare ed a consentire all'Appaltatore stesso la verifica che i predetti adempimenti sono stati correttamente eseguiti. Fino all'esibizione di tutta la predetta documentazione il pagamento del corrispettivo sarà sospeso dall'Appaltatore o Ente Appaltante ed i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione regolare.

Le fatture saranno intestate a:

COFAR SRL via Casa Perizzi 3/A - Castelnovo né Monti (RE) P.IVA 02040750354

Codice Univoco: SN4CSRI

Al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, commi 5 e 6, del D.L. 223/2006, salve modifiche e/o integrazioni, il subappaltatore fatturerà i lavori senza l'addebito dell'I.V.A. e con indicazione della norma che lo esenta dall'applicazione dell'imposta.

L'appaltatore integrerà la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta dovuta e provvederà al versamento dell'imposta stessa.

PAGAMENTI: L'importo contrattuale indicato all'art. 3 del presente contratto sarà corrisposto al Subappaltatore da COFAR SRL.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Subappaltatore dichiara di rinunciare espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, previsto dall'art 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, il pagamento delle fatture relative ai lavori eseguiti dal Subappaltatore sarà pagato direttamente dall'Appaltatore.

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: L'appaltatore ed il subappaltatore, assumono l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni della legge 10 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento tra l'altro all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 comma 8 della stessa legge.

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale approvato dalla stazione appaltante ed al cronoprogramma presentato dall'impresa appaltatrice e, comunque, entro i termini alla stessa assegnati. Il subappaltatore sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dall'esecuzione dei lavori ad essa assegnati.

Giorni previsti di esecuzione delle opere 180 giorni naturali e consecutivi

ART. 10 - COLLAUDO DEI LAVORI

Sino alla data del collaudo tecnico-amministrativo, da effettuarsi a cura della stazione appaltante, il subappaltatore si impegna a intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze o errori di esecuzione delle opere eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

ART. 11 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.231/2001 E SMI.

Il Legale Rappresentante della ditta subappaltatrice/cottimista, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché dei principi e delle regole contenuti nel Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Cofar Srl (Codice e Modello inviati per e-mail in formato PDF non editabile, la cui ricevuta di ritorno e-mail equivale a conoscenza).

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute in entrambi i succitati documenti e a non esporre Cofar Srl al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

L'inosservanza di tale obbligazione da parte della società subappaltatrice/cottimista costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà Cofar Srl a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto da Cofar Srl. con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., allorquando siano eventualmente violate le disposizioni del suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Il Legale Rappresentante della società della ditta subappaltatrice/cottimista, dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché dei principi e delle regole contenuti nel Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Società Committente. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti della stessa. Il presente contratto potrà essere risolto (ex art. 1456 c.c., su comunicazione della Committenza in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 e s.m.i., anche non in relazione ai rapporti con la società Committente stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità del fornitore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrorazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive dall'esercizio nei confronti del fornitore, per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Committenza, che avrà facoltà di risolvere il presente contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.

ART. 12 – APPLICAZIONE E ACCETTAZIONE PROTOCOLLI D'INTESA ANTIMAFIA E LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI attualmente vigente.

Il subappaltatore dichiara di recepire e accettare integralmente il protocollo relativo al lavoro nero e il protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulati dall'Ente e la Prefettura di Mantova.

Il subappaltatore dichiara di recepire e accettare integralmente che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Ente procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive da parte della Prefettura nei confronti del Subappaltatore.

Il Subappaltatore si impegna a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del contratto nei confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 13 CLAUSOLA CONDIZIONALE SOSPENSIVA:

Il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sarà efficace e vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che l'Amministrazione, in qualità di Stazione Appaltante, rilasci la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D. Lgs. 36/2023

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 15 - CLAUSOLE FINALI

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Castelnovo né Monti, 28/04/2026

L'appaltatore

COFAR s.r.l.

Via Casa Perizzi, 31A - Loc. Felina
42035 CASTELNOVO NE MONTI (RE)
C.F. e P.IVA 02040750359 - Tel. 0522 519930
mail: cofar.srl@cofar.it - PEC: cofar@legalmail.it

Il subappaltatore

SALI-VER s.r.l.

Via Boetti, 12
42124 - REGGIO EMILIA
P.IVA e C.F. 02421950359